# PARLAMENTO EUROPEO

*2004* *2009*

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

PROVVISORIO
**2003/0043(CNS)**

9.11.2004

*

# PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
(SEC(2003)0255 – 10666/2003 – 12383/2004 – C6-0070/2004 – 2003/0043(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Ewa Klamt

## *Significato dei simboli utilizzati*

| | |
|---|---|
| * | Procedura di consultazione<br>*maggioranza dei voti espressi* |
| **I | Procedura di cooperazione (prima lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi* |
| **II | Procedura di cooperazione (seconda lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune*<br>*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune* |
| *** | Parere conforme<br>*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE* |
| ***I | Procedura di codecisione (prima lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi* |
| ***II | Procedura di codecisione (seconda lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune*<br>*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune* |
| ***III | Procedura di codecisione (terza lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune* |

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

## *Emendamenti a un testo legislativo*

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

**INDICE**

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

PROCEDURA..... 6

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare**
**(SEC(2003)0255 – 10666/2003 – 12383/2004 – C6-0070/2004 – 2003/0043(CNS))**

**(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (SEC(2003)0255, 10666/2003 e 12383/2004)[1],

– visti gli articoli 63, paragrafo 3, lettera b e 300, primo comma, seconda frase del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0070/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A6-0000/2004),

1. approva la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alla Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka.

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

## PROCEDURA

| | | |
|---|---|---|
| **Titolo** | ## | |
| **Riferimenti** | COM◄##► ## #### ◄##► ## ◄##►(CNS) | |
| **Base giuridica** | ## | |
| **Base regolamentare** | art. 51 | |
| **Consultazione del PE** | ## | |
| **Commissione competente per il merito**<br>Annuncio in Aula | ##<br>## | |
| **Commissione(i) competente(i) per parere**<br>Annuncio in Aula | ##<br><br>## | |
| **Pareri non espressi**<br>Decisione | ##<br>## | |
| **Cooperazione rafforzata**<br>Annuncio in Aula | ##<br>## | |
| **Relatore(i)**<br>Nomina | ◄##►<br>## | |
| **Relatore(i) sostituito(i)** | ## | |
| **Procedura semplificata**<br>Decisione | ##<br>## | |
| **Contestazione della base giuridica**<br>Parere JURI | ##<br>## | |
| **Modifica della dotazione finanziaria**<br>Parere BUDG | ##<br>## | |
| **Consultazione del Comitato economico e sociale europeo**<br>Decisione in Aula | <br><br>## | |
| **Consultazione del Comitato delle regioni**<br>Decisione in Aula | <br>## | |
| **Esame in commissione** | ## | |
| **Approvazione** | ## | |
| **Esito della votazione finale** | favorevoli: ##<br>contrari: ##<br>astensioni: ## | |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | ## | |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | ## | |
| **Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | ## | |
| **Deposito - rif. ##** | ## | ####0000/## |
| **Osservazioni** | ## | |

# MOTIVAZIONE

**Il contesto politico e giuridico dell'accordo di riammissione 2on lo Sri Lanka**

L'accordo di riammissione tra la Comunità europea e il governo dello Sri Lanka è il terzo accordo in materia negoziato e concluso dalla Comunità europea con uno Stato terzo.

Questo tipo di accordi rientra nella più ampia strategia di lotta contro l'immigrazione clandestina definita dai vertici di Tampere (15-16 ottobre 1999), Laeken (14-15 dicembre 2001), Siviglia (21-22 giugno 2002) e Salonicco (19-20 giugno 2003) e illustrata nel piano di azione del Consiglio del 28 febbraio 2002.

In base ai nuovi poteri conferiti alla Comunità dall'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del TCE, il Consiglio ha sinora autorizzato la Commissione a negoziare accordi comunitari di riammissione con undici paesi terzi/entità: Marocco, Sri Lanka, Russia, Pakistan (settembre 2000), Hong Kong, Macao (maggio 2001), Ucraina (giugno 2002) e Albania, Algeria, Cina, Turchia (novembre 2002).

Sino ad ora i negoziati sono stati completati con quattro paesi: Hong Kong (novembre 2001), Macao (ottobre 2002), Sri Lanka (maggio 2002) e Albania (novembre 2003).

Gli accordi con Hong Kong e Macao sono già entrati in vigore, rispettivamente il 1° marzo e il 1° giugno 2004. Gli accordi con lo Sri Lanka e l'Albania dovrebbero probabilmente entrare in vigore nel 2005.

Oltre agli accordi di riammissione sono state approvate le clausole standard di riammissione da includere negli accordi di associazione o di cooperazione conclusi dall'UE. Il più significativo tra questi è l'accordo di Cotonou, firmato nel 2000 con 77 paesi ACP. L'articolo 13 di tale accordo prevede il rimpatrio nei paesi ACP, e nei paesi dell'UE, dei cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno dei paesi dell'altra "regione".

Come richiesto dal Consiglio alla fine del 1999 la Commissione intende continuare ad introdurre clausole standard di riammissione in tutti i futuri accordi di associazione e di cooperazione. Tali clausole non costituiscono accordi di riammissione in quanto tali, ma sono volte ad imporre alle parti contraenti l'obbligo di riammettere i propri cittadini, i cittadini di paesi terzi e le persone apatridi. In tali casi le disposizioni operative sono lasciate ad accordi di attuazione conclusi bilateralmente dalla Comunità o da singoli Stati membri.

Il Consiglio, accettando tali clausole, ha messo in chiaro che esse dovranno essere incluse in tutti i futuri accordi comunitari.

Dal 1966 le clausole di riammissione sono state incluse, tra l'altro, negli accordi con Algeria, Croazia, Egitto, Giordania, Libano, Macedonia ed alcune repubbliche ex Sovietiche.

**L'accordo con lo Sri Lanka**

La Commissione ha ricevuto un mandato negoziale nel settembre 2000; il progetto di testo è stato trasmesso ufficialmente allo Sri Lanka nell'aprile 2001. Dopo due tornate negoziali

formali tenutesi a Bruxelles nel luglio 2001 e a Colombo nel marzo 2002 un testo definitivo è stato siglato a Bruxelles nel maggio 2002. Nel marzo 2003 la Commissione ha adottato formalmente una proposta. Dopo una riserva parlamentare avanzata dai Paesi Bassi, la decisione relativa alla firma è stata adottata dal Consiglio nel novembre 2003.

**La posizione del Parlamento europeo**

I negoziati degli accordi di riammissione avanzano con difficoltà, in particolare a causa dei problemi che l'Unione europea ha nell'offrire qualcosa in cambio di tali accordi.

La Commissione europea sottolinea regolarmente che, per far sì che Stati terzi accettino di riammettere cittadini di altri paesi, occorre offrire loro qualcosa in cambio. Nella sua comunicazione al Parlamento sulla politica comune di riammissione dell'UE[1], la Commissione sottolinea la necessità di un approccio più globale alla questione; in particolare, il Parlamento condivide la proposta di introdurre misure volte ad incoraggiare i paesi terzi a firmare accordi di questo tipo quali, ad esempio, semplificazioni delle formalità connesse ai visti.

In base ai trattati in vigore il Parlamento europeo è associato solo in base alla procedura di consultazione per quanto riguarda gli accordi di riammissione e, visto che l'accordo in esame è già stato concluso, non è possibile presentare emendamenti né all'accordo, né ad eventuali protocolli ad esso allegati. Il Parlamento può esprimere la propria opinione solo accettando o respingendo l'accordo. La relatrice accoglie favorevolmente il fatto che nel progetto di Costituzione il Parlamento europeo acquisisce, grazie all'articolo III-325, il diritto di approvazione per gli accordi "che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa", vale a dire la codecisione e, quindi, anche per gli accordi di riammissione.

[1] SEC(2004)0946.